

REGOLAMENTO (CEE) N. 1350/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1008/86 che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabili alla fecola di patate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

considerando che, data la situazione particolare del settore della fecola di patate, il regolamento (CEE) n. 2727/75 ha previsto la possibilità di adottare tutte le misure necessarie per questo settore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1008/86 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1223/89 ⁽⁵⁾, prevede il versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate per la campagna di commercializzazione 1989/1990;

considerando che i vincoli specifici, soprattutto di ordine strutturale, che gravano sul settore della fecola di patate giustificano il mantenimento, per due campagne di commercializzazione, di una disposizione di correzione a favore di questo settore che prevede il versamento di un adeguato premio speciale;

considerando che la concessione di questo premio a favore del settore della fecola deve essere subordinata al pagamento del prezzo minimo al produttore di patate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1008/86 è sostituito dal testo seguente:

**Articolo 2*

Per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992, gli Stati membri versano ai fabbricanti di fecola di patate un premio di 18,70 ecu per tonnellata di fecola prodotta.

La concessione del premio è subordinata alla condizione che il fabbricante di fecola abbia versato al produttore di patate il prezzo minimo previsto all'articolo 1.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. J. O'MALLEY

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 101 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 13.